

Raccomandata r.r. (anticipata con fax – email)

Milano, 24 luglio 2012

Spett. Isvap  
Via del Quirinale 21  
00187 Roma

**Oggetto: Documento di consultazione n. 49/ 2012 – schema di regolamento concernente la definizione dello standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di confronto delle tariffe RCAuto (ai sensi dell'art. 34, comma 3 bis D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito in legge 24.03.2012 n. 27).**

**Osservazioni del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA)**

Il Sindacato Nazionale Agenti esprime la propria ferma contrarietà al testo regolamentare proposto dall'Istituto di Vigilanza e, a fortiori, allo stesso art. 34 della L. 27/2012.

Infatti, come meglio articolato in prosieguo, il testo prospettato si tradurrebbe in :

- un inaccettabile ulteriore aggravio nella redazione e tenuta di documenti a carico degli intermediari;
- il confronto di preventivi personalizzati rappresenta un'informazione che, per quanto complessa, non sarebbe mai precisa, giacché solo gli agenti delle singole compagnie sono in grado di prospettare al cliente la "reale" tariffa finale, che tenga conto di scontistiche, convenzioni, elasticità tariffarie;
- i tempi ed i costi necessari ad un simile livello di preventivazione si tradurrebbero inevitabilmente in un grave disservizio per la clientela;
- l'attuale carico di adempimenti burocratici e il correlato sproporzionato regime sanzionatorio non consentono il corretto sereno reddito sviluppo dell'attività agenziale e l'ulteriore aggravio prospettato dal regolamento , rischia di comportare il black-out operativo delle agenzie.

Lo SNA sottolinea quindi con chiarezza e fermezza l'esigenza di una profonda modifica della prospettata normativa regolamentare.

A tal fine vengono formulate le osservazioni che seguono, dichiarando sin d'ora la disponibilità dello scrivente sindacato ad una audizione e confronto presso l'Istituto di Vigilanza, prima della definitiva pubblicazione.

**1.Premessa – Il contrasto dell'art.34 L.27/2012 con la direttiva 2002/92/CE in materia di intermediazione assicurativa e con l'art.41 della Costituzione**

Aderente al B.I.P.A.R. e alla CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia

Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA) intende preliminarmente ribadire e confermare la propria ferma opposizione e contrarietà al contenuto della norma di legge primaria (art. 34 L. 27/2012) per i motivi già pubblicamente espressi, anche presso le competenti sedi istituzionali, e che vengono qui ribaditi.

Lo SNA ha presentato nel corso del dibattito parlamentare le sue richieste di modifica dell'art. 34, da più parti condivise, e dirette in particolare a rendere il suo contenuto

- a) coerente ed efficace rispetto al condivisibile obiettivo del legislatore di favorire un mercato rc auto più trasparente e concorrenziale;
- b) compatibile con la vigente disciplina dell'intermediazione assicurativa e con le prerogative ed obblighi degli agenti nei rapporti con i clienti,
- c) non penalizzante per gli agenti, per effetto degli ulteriori oneri burocratici e amministrativi a loro carico e dei correlati rischi di sanzioni.

Tali richieste sono state totalmente disattese, onde la norma in esame è stata approvata dal legislatore con un contenuto gravemente insoddisfacente e soprattutto in contrasto con la direttiva 2002/92/CE in materia di intermediazione assicurativa e con evidenti profili di incostituzionalità in relazione all'art.41 Cost. (libertà di iniziativa economica).

Fermi i profili di illegittimità dell'art. 34, lo schema di regolamento attuativo che impone, quale unica forma di adempimento dell'obbligo di pluri-informazione previsto dalla norma di legge, la consegna ai clienti di tre preventivi personalizzati e note informative prima della stipula e del rinnovo delle polizze RCAuto, risulta gravemente penalizzante per l'intera categoria degli intermediari assicurativi. Tali adempimenti, oltre che integrare obblighi diversi, ulteriori e ben più onerosi di quelli previsti dallo stesso art. 34 (sul punto, si veda *infra* al successivo paragrafo 3), hanno natura tipicamente precontrattuale, rientrando appieno nell'ambito dell'attività di intermediazione assicurativa (come definita dall'art. 106 del Codice delle Assicurazioni), e pertanto possono essere legittimamente imposti all'intermediario solo laddove la sua attività sia propriamente finalizzata alla conclusione del contratto, con conseguente ed ancor più evidente sussistenza dei profili di contrasto dello stesso schema di regolamento sia con la normativa comunitaria che con il dettato costituzionale, sopra richiamati.

Le osservazioni che verranno di seguito formulate sul contenuto specifico dello schema di regolamento devono quindi intendersi formulate con riserva e senza rinuncia alla contestazione dei preliminari profili di illegittimità sopra descritti, la cui natura e portata – come è evidente – prescinde dal contenuto del regolamento stesso.

## **2. Mancata effettuazione della valutazione di impatto – violazione dell'art. 191 del Codice delle Assicurazioni**

Come noto, l'art. 191 comma 2 del CdA prevede che *“i regolamenti di cui al comma 1<sup>1</sup> si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari”*.

L'art. 191, comma 3 prevede che *“i regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui all'art. 3<sup>2</sup> e devono tener conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati”*.

Ai fini sopra ora ricordati, l'art. 191, comma 4, prevede che *“all'avvio della consultazione l'ISVAP rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'art. 12 della L. 29 luglio 2003 n. 229<sup>3</sup>”*.

Lo schema di Regolamento in esame non è stato accompagnato da alcuna analisi relativa all'impatto delle misure in esso contenute, né risulta che tale valutazione sia mai stata realizzata da codesto Istituto.

Tale mancanza – idonea di per sé a rendere illegittimo e viziato l'emanando provvedimento – risulta particolarmente grave alla luce del contenuto dello schema di regolamento che, nel prevedere l'obbligo a carico degli intermediari di rilasciare ai clienti preventivi personalizzati e note informative prima della stipula o rinnovo delle polizze RCAuto (art. 6 dello schema di regolamento), risulta in palese contrasto:

a) con il principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine, posto che esso impone il massimo sacrificio ipotizzabile a carico degli intermediari destinatari, addirittura ben più gravoso di quanto previsto dello stesso art. 34 (su cui meglio *infra*);

b) con l'obbligo di tener conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività di intermediazione assicurativa, considerato che gli oneri amministrativi, gestionali ed economici imposte agli intermediari sono tali da porne in serio pericolo, non solo la competitività e lo sviluppo, ma finanche la sopravvivenza e permanenza sul mercato;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 191 (Norme regolamentari), comma 1 *“l'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza (...) sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, adotta, con i regolamenti per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice disposizione di carattere generale ....”*.

<sup>2</sup> L'art. 3 (Finalità della vigilanza) del CdA prevede che *“la vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione e alla protezione dei consumatori”*.

<sup>3</sup> La L. 229/2003 (Legge di semplificazione 2001) prevede all'art. 12 (Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti) che *“le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza (...)”*.

c) con l'obbligo di effettuare una preventiva analisi di impatto delle misure regolamentari ipotizzate, la cui valutazione – ove effettuata – ne avrebbe confermato l'assoluta insostenibilità sia gestionale che operativa ed economica per gli intermediari destinatari.

Va aggiunto che, in mancanza della predetta valutazione di impatto, i cui risultati, ai sensi dell'art. 191, comma 4 CdA, devono essere resi noti all'avvio della consultazione unitamente e contestualmente allo schema del provvedimento, la stessa fase di consultazione avviata da codesto Istituto sullo schema di regolamento in oggetto risulta illegittima e che tale vizio procedurale e sostanziale è destinato a riverberarsi sul provvedimento finale .

Fermo restando quanto sopra, si allega alle presenti osservazioni uno schema di analisi di impatto operativo/gestionale/economico sull'attività agenziale derivante dall'ipotizzato obbligo di rilascio alla clientela di preventivi personalizzati e note informative in caso di stipula e rinnovo delle polizze RCAuto (allegato 1), dal quale risulta inequivocabilmente l'assoluta insostenibilità, sotto ogni profilo, degli oneri derivanti dalle misure ipotizzate a carico delle agenzie di assicurazione, in relazione ai tempi mediamente necessari per l'esecuzione delle attività richieste, nonché dei relativi costi e dei margini di guadagno dell'intermediario (provvigioni rc auto).

### **3.L'obbligo di rilascio di preventivi personalizzati e note informative in caso di stipula e rinnovo di polizze RCAuto (art. 6 dello schema di regolamento)**

#### **3.1.Preliminarmente, contrasto e incompatibilità della misura con il contenuto dell'art. 34; inutilità della misura stessa così come prospettata nello schema di Regolamento**

Il contenuto dello schema di regolamento - ed in particolare l'ipotizzata misura diretta ad imporre agli intermediari assicurativi il rilascio ai clienti di preventivi personalizzati e note informative in caso di stipula e rinnovo di polizze RCAuto, travalica e aggrava gli obblighi informativi previsti a carico degli intermediari dallo stesso art. 34, derivandone pertanto un illegittimo contrasto ed incoerenza della misura regolamentare ipotizzata rispetto alla norma di legge primaria.

Come noto, l'art. 34 (Obbligo di confronto delle tariffe RCAuto) prevede che gli intermediari che distribuiscono polizze RCAuto *“sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse Compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet”* (comma 1).

Inoltre *“il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto l'informazione di cui al comma 1 è affetta da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato”* (comma 2).

Nella relazione di accompagnamento dello schema di Regolamento, codesto Istituto da atto che, nell'ambito del confronto avvenuto con le parti interessate precedentemente alla redazione dello schema di Regolamento, si sono profilate due possibili soluzioni: la prima basata sull'obbligo di consegna al cliente

di almeno tre preventivi personalizzati, cioè riferiti alle caratteristiche oggettive e soggettive dello specifico profilo di rischio del singolo cliente; la seconda, basata su una informazione standardizzata e preconstituita, con la consegna di profili di contraente-tipo che, oltre alla tariffa “di riferimento” riporti alcune informazioni standardizzate relative ai principali contenuti contrattuali dei prodotti.

Codesto Istituto, sulla base della semplice considerazione che *“una informativa standardizzata non basata sul profilo specifico del singolo cliente risulterebbe indicativa ed eccessivamente approssimativa, considerato l’elevato livello di personalizzazione, sia oggettiva che soggettiva che caratterizza la profilatura dei rischi nell’assicurazione obbligatoria RCAuto”* e ritenendo altresì che la predetta informativa standardizzata determinerebbe un *“affievolimento di una effettiva possibilità di comparazione delle diverse offerte e di scelta di quella più conveniente maggiormente rispondente all’esigenza specifica del singolo contraente”*, ha scelto come opzione regolamentare “la presentazione di almeno tre preventivi personalizzati”.

Per quanto concerne il profilo relativo ai contenuti contrattuali, codesto Istituto ha deciso di imporre agli intermediari, in aggiunta ai predetti preventivi personalizzati, la *“consegna delle note informative che le imprese operanti nel ramo RCAuto sono tenute a predisporre e pubblicare sui siti internet aziendali ai sensi dell’art. 34 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 relative ai prodotti assicurativi afferenti i preventivi personalizzati che vengono rilasciati”*.

La misura ipotizzata risulta del tutto inammissibile ed illegittima, sia in relazione alle motivazioni addotte che al suo contenuto ed ai conseguenti obblighi imposti a carico degli intermediari, come si evidenzia da quanto segue.

### **3.2.Carenza delle motivazioni addotte sulle misure ipotizzate all’art.6 dello schema di Regolamento**

Sotto il profilo delle motivazioni addotte al fine di illustrare le ragioni dell’opzione a favore di “preventivi personalizzati” in luogo di forme di “informativa standardizzata e preconstituita”, va osservato che esse si basano su considerazioni sostanzialmente dirette a travalicare il contenuto della norma di legge primaria, rafforzandone ed estendendone – del tutto inammissibilmente ed illegittimamente – sia gli scopi che la portata. E’ del tutto evidente (sul punto si veda meglio *infra*) la sostanziale differenza intercorrente tra informazione al cliente sulla *“tariffa”* (come previsto dall’art. 34, 1° co.) ed il rilascio di *“preventivi personalizzati”*, così come l’altrettanto sostanziale differenza tra l’informativa al cliente sulle *“altre condizioni contrattuali”* (come pure previsto dall’art. 34, 1° co.) e il rilascio delle *“note informative”* previste dal Reg. Isvap 35/2010).

Non può ritenersi in alcun caso consentito motivare le maggiori, più estese ed onerose incombenze che verrebbero imposte agli intermediari con la motivazione che l’informazione al cliente prevista dalla legge *“risulterebbe indicativa ed eccessivamente approssimativa”*, essendo pacifico ed evidente che nello svolgimento della propria attività regolamentare l’istituto debba rispettare appieno la volontà del

legislatore, che nella fattispecie nella stessa relazione di accompagnamento si ammette essere stata disattesa, travalicata e “ampliata” con lo schema di Regolamento proposto.

Quanto alla previsione relativa alla consegna delle “note informative”, anch’essa è sostanzialmente priva di motivazione, essendo tale obbligo semplicemente “inserito” nell’art. 6 I° co., senza che la relazione di accompagnamento svolga alcuna considerazione od approfondimento in merito.

### **3.3.L’illegittimità del contenuto delle misure ipotizzate all’art.6 dello schema di Regolamento**

Quanto al contenuto delle misure ipotizzate, il loro contrasto con quanto previsto dall’art. 34 risulta palese dal semplice richiamo delle disposizioni di legge e regolamentari in materia sia di “preventivo” che di “nota informativa”.

#### **A) Quanto al preventivo personalizzato in materia di polizze RCAuto**

L’art. 131 del CdA (Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto) prevede che *“la pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell’impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione”* (comma 2).

L’ISVAP ha determinato, dapprima con Regolamento n. 4/2006 e successivamente con Regolamento n. 23/2006, gli obblighi in merito a carico delle imprese<sup>4</sup> e degli intermediari<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> In particolare, l’art. 5 (preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita) del Reg. n. 23/2008, prevede l’obbligo a carico dell’impresa di mettere a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei propri siti internet, il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato (art. 4), ai soggetti che ne fanno richiesta in relazione ai diversi tipi di veicolo natante soggetti all’obbligo di assicurazione (art. 5 comma 1), considerando tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa (art. 5, comma 2), dovendo il preventivo indicare, oltre al premio globale richiesto per la copertura (art. 5, comma 3, lettera A) anche la misura della provvigione riconosciuta dall’impresa all’intermediario, espressa in valore assoluto ed in percentuale sul premio globale (art. 5, comma 3, lettera b) nonché l’eventuale sconto applicato (art. 5, comma 3, lettera c) ed infine le clausole di esclusione e rivalsa (art. 5, comma 3, ultimo capoverso), riportando su ogni preventivo un codice che ne consenta l’identificazione in modo univoco in caso di eventuale conclusione del relativo contratto (art. 5 comma 4). Obblighi analoghi sono previsti in relazione al preventivo personalizzato rilasciato sul sito internet delle imprese (art. 6), sul quale deve essere inoltre visibile il link alle condizioni generali e speciali di polizza nonché alla nota informativa precontrattuale, che devono essere leggibili, stampabili e scaricabili prima dell’accesso al servizio di preventivazione (art. 6, comma 2, lettera b).

<sup>5</sup> Presso gli intermediari, oltre che il preventivo personalizzato predisposto dall’impresa nelle forme descritte alla nota precedente, è previsto l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico l’informativa riguardo ai livelli provvigionali percepiti (art. 9, comma 1) da fornirsi tramite affissione presso i locali dell’intermediario, in posizione facilmente visibile dal pubblico (art. 9, comma 3, lettera A) nonché mediante adeguata evidenziazione nell’ambito del sito internet eventualmente allestito dall’intermediario medesimo (art. 9, comma 3, lettera b). E’ inoltre previsto l’obbligo dell’intermediario di consegnare al contraente un documento contenente le predette informazioni, la cui consegna deve risultare da una apposita dichiarazione da far sottoscrivere al contraente e di cui l’intermediario conserva copia (art. 9, comma 4) anche a mezzo utilizzo del modello n. 7B di cui al Reg. 5/2006 (art. 9, comma 5).

Risulta quindi evidente che, l'obbligo di rilascio dei preventivi personalizzati comporterebbe i seguenti effetti:

- a) pone a carico dell'intermediario l'obbligo di consegnare al cliente una informazione di contenuto analogo a quella già prevista a carico delle imprese e dei loro intermediari in relazione alle polizze che essi vendono e/o intermediano direttamente e che, pertanto hanno facoltà di concludere ;
- b) il contenuto dei predetti preventivi personalizzati – secondo le vigenti disposizioni regolamentari (cfr. note 5 e 6) - risulta palesemente più esteso ed approfondito, e quindi ultroneo, rispetto alla disposizione dell'art. 34 che si limita a prevedere l'obbligo di informazione sulla "tariffa". I preventivi personalizzati di cui all'art. 131 CdA, contengono, tra l'altro, anche le informazioni sulle provvigioni degli intermediari, nonché un codice identificativo per collegare il preventivo al contratto concluso;
- c) inoltre, paradossalmente, gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari in merito al rilascio di preventivi personalizzati di polizze RCAuto sono previsti dal Regolamento 23/2008 art.5, solo a favore dei soggetti che ne facciano richiesta (cfr. nota 5), mentre l'analogo obbligo ipotizzato dall'art. 6 dello schema di regolamento non prevede alcuna limitazione in proposito, risultando pertanto più oneroso ed esteso dell'obbligo sinora previsto per l'intermediario nell'ambito dell'attività precontrattuale relativa a polizze che egli ha il potere di concludere e perfezionare;
- d) Per quanto attiene alle forme e mezzi di comunicazione alla clientela, il citato regolamento 23/2008 art. 9 (cfr. nota 6) consente l'uso di forme di comunicazione e di raccolta della dichiarazione di avvenuta ricezione da parte del cliente semplificate (affissione in agenzia, inserimento sull'eventuale sito internet dell'agente, modello 7B), mezzi e modi non previsti dall'art. 6 dello schema di regolamento, che pertanto anche in tal caso risulta più oneroso e complesso – con riferimento, si ricordi, a polizze che l'intermediario non ha il potere di concludere - rispetto agli obblighi a suo carico già previsti per le polizze effettivamente intermediate;

**B) Quanto alla nota informativa relativa alle polizze RCAuto**

L'art.131 del CdA prevede che *"al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché una adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica"* (comma 1). Ai sensi dell'art. 185, comma 2, CdA *"la nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e*

Aderente al B.I.P.A.R. e alla CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia

dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire ad un **fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa**".

L'art. 185, comma 3, prevede che l'ISVAP disciplini, con Regolamento, il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre le indicazioni relative all'impresa, "le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità e alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile a ai termini di prescrizioni dei diritti, alla procedura di seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'Autorità eventualmente competente"<sup>6</sup>.

Anche in tal caso, è agevole rilevare come il contenuto della nota informativa, attualmente previsto e disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari (cfr. reg.35/2010 in nota 7), sia più ampio e specifico, rispetto ai generici obblighi informativi di cui all'art. 34, che attengono semplicemente alle "altre condizioni contrattuali".

Pertanto, la previsione dell'obbligo di consegna della nota informativa, nell'imporre all'intermediario obblighi più ampi ed onerosi, rispetto a quanto richiesto dall'art. 34, finisce per sovrapporsi a quanto già stabilito dalle richiamate normative legislative e regolamentari già vigenti.

#### **4. Richieste di modifica e semplificazione delle incombenze di cui all'art.6 dello schema di regolamento**

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ribadendo la ferma contrarietà allo schema di regolamento e la conseguente richiesta di soppressione dell'obbligo di consegna ai clienti di preventivi personalizzati e note informative, si chiede, al fine quantomeno di attenuare i gravi profili di illegittimità dell'art.34 ed i relativi inammissibili ed insostenibili oneri gestionali, operativi ed economici :

---

<sup>6</sup> Con il Regolamento 35/2010 l'ISVAP ha previsto uno specifico contenuto della nota informativa in materia di polizze RCAuto la quale, ai sensi dell'art. 33, comma 4 e allegato 9 al Regolamento, contiene tra l'altro: informazioni generali sull'impresa di assicurazione (denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo di appartenenza, indirizzo della sede legale e della direzione generale, indirizzo dell'eventuale sede secondaria, recapiti telefonici, internet e posta elettronica, estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio), informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (ammontare patrimonio netto, indice di solvibilità, margine di solvibilità, etc.), informazioni sul contratto (coperture assicurative offerte, formule tariffarie, indicazione sintetica delle coperture assicurative offerte dal contratto, rinvio agli articoli delle condizioni di assicurazione che le regolamentano, avvertenza sulla presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero alle condizioni di sospensione della garanzia, avvertenza sulla presenza di rivalse, avvertenza sulla presenza di franchigie, scoperti e massimali, avvertenza sui termini e sulle modalità per l'esercizio della disdetta, ove prevista), estensioni della copertura, soggetti esclusi dalla garanzia, dichiarazione dell'assicurato in ordine al rischio, premi (periodicità di pagamento e diritto al rimborso, etc), attestazione dello stato del rischio e classe di merito, recesso, prescrizione e decadenza dei diritti, regime fiscale, procedura per il risarcimento del danno, etc.

a) che gli adempimenti a carico dell'intermediario debbano essere attuati solo a richiesta del cliente, analogamente a quanto già previsto per imprese ed intermediari, in relazione allo stesso rilascio del preventivo, dal reg.23/2008 (cfr.nota 5);

b) che le forme di rilascio dei preventivi e relativa documentazione siano semplificati.

c) che sia prevista la possibilità di inserire in calce alla polizza o nel modello 7B la dichiarazione del cliente di aver ricevuto tutte le informazioni stabilite dall'art. 34. Va infatti rilevato che l'art.34 non stabilisce alcun requisito di forma nel rilascio delle informazioni previste e, ancor più, al comma 2 si limita a prevedere la necessità di una dichiarazione del cliente di avvenuta ricezione delle informazioni al fine della validità del contratto stipulato (e quindi solo ove questo venga effettivamente concluso). La previsione dell'art.6 dello schema di regolamento che impone, oltre alla consegna di informazioni scritte, anche la sottoscrizione di una dichiarazione di ricezione delle stesse prima della stipula del contratto (e pertanto a prescindere dalla sua conclusione), appare pertanto ulteriormente in contrasto con la norma di legge, aggravando ed appesantendo le incombenze attuative a carico degli intermediari.

d) che in caso di rinnovo di polizze già esistenti, gli obblighi informativi vengano soppressi o previsti soltanto qualora il cliente si ponga in contatto con l'agenzia prima della data di scadenza della polizza;

e) che nessun obbligo informativo sia dovuto ai clienti che rifiutino di ricevere le informazioni previste dall'art. 34, stabilendo un meccanismo analogo a quello di cui all'art. 52, comma 4 del Regolamento n. 5/2006.

Alla luce delle predette osservazioni, si richiede pertanto che lo schema di Regolamento venga emendato e modificato come richiesto; che la pubblicazione in G.U. e conseguentemente l'entrata in vigore venga procrastinata di almeno sei mesi.

Dichiariamo sin d'ora la nostra disponibilità a collaborare con l'Istituto all'individuazione di soluzioni praticabili, che vadano nel senso auspicato della norma.

Con osservanza,

Il Presidente Nazionale  
Claudio Demozi



Allegato 1: Schema di analisi dei costi e dell'impatto operativo .